

# S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

**Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est**

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento  
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019  
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona  
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

## II DIRETTORE GENERALE

**Determina n. 136 del 20-12-2021**

**Registro generale dei decreti e delle determinine n. 136 del 20-12-2021**

**Oggetto: Liquidazione spese legali in favore della Sig.ra Maltese Alfonsa, liquidate con la sentenza della CTP n° 39/02/21 e successivo atto di precetto.**

### Premesso:

- che con atto Rep. n. 17911 del 09/12/2013 i comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrolibero, Castrolibero, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, S. Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana, compreso la provincia di Agrigento, hanno costituito la società consortile a responsabilità limitata denominata "SRR ATO n.4 Agrigento Provincia Est" (SRR);
- che lo statuto della suddetta SRR, come modificato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 31/07/2017 prescrive, tra le altre cose, all'art.5 lett. l), che "Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni, ivi comprese quelle di riscossione del tributo e/o tariffa per i servizi di igiene ambientale e/o connessi/collegati.
- in data 15.12.2017 e in data 28.11.2018 la SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est ha notificato gli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione TARSU/TIA 2011/2012 ai contribuenti accertati;

### Considerato

- che alcuni dei contribuenti accertati, hanno promosso ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale, CTP, avverso il provvedimento notificato;

### Dato atto

- la Commissione Tributaria Provinciale ha emesso la sentenza n 39/02/21 e che la stessa ha avuto esito sfavorevole alla SRR ATO 4 AG EST;
- che è necessario provvedere alla rifusione delle spese legali liquidate con la sentenza sopra indicata;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società (CdA) n.7 del 07/04/2017 con la quale il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, è stato nominato Direttore Generale della SRR;

Preso Atto altresì della dotazione organica della Società approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva del 18 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18.

### Visti

- La deliberazione del CdA della SRR n.7 del 07/04/2017 di nomina del direttore generale della SRR;
- La dotazione organica della SRR approvata con deliberazioni di CdA n.7 del 07/04/2017 e n.18 del 18/10/2017;
- Il d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- la sentenza 39/02/21 emessa dalla CTP, munita di formula esecutiva notificata unitamente all'atto di precetto ns prot 6226 del 16/12/2021;

### Dato atto che:


- l'importo relativo alle spese legali alle quali è stata condannata la Società, scaturenti dalla sentenza in oggetto indicata, ammonta a complessivi € 150,00 oltre accessori previsti per legge ed onorari per atto di precetto;

Per quanto sopra esposto,

### DETERMINA

- di procedere alla liquidazione delle spese legali liquidate con la sentenza n° 39/02/21 emessa dalla CTP, e successivo atto di precetto, in favore della Sig.ra Maltese Alfonsa, per l'importo complessivo di € 382,86 comprensivo di oneri previsti per legge;
- di effettuare il pagamento tramite assegno circolare non trasferibile intestato a Maltese Alfonsa, indirizzato presso lo studio del suo legale procuratore avv. Vincenzo Contino;
- di notificare il presente provvedimento ai responsabili dell'ufficio tributi e dell'ufficio contabilità della Società, per tutti gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016;

Il Direttore Generale  
Dr. Claudio Guarneri



AGRI  
16 DIC 2020  
Prot. N. 6226

SRR ATO4 AG EST - PROT. N. 0006226 DEL 16-12-2021



*Capita Confians  
Ali'originali*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AGRIGENTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento del Signor:

<input type="checkbox"/>	JENI	FRANCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CELENTANO	ROBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	IPPOLITO	SANTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1139/2018  
depositato il 11/05/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 20120000101961 TARSUTIA 2012  
contro:  
COMUNE DI AGRIGENTO  
92100 AGRIGENTO

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 20120000101961 TARSUTIA 2012  
contro:  
S.R.R. ATO N.4

difeso da:  
GARASCIA BARBARA MARIA  
VIA PETRARCA 2 BIS 92100 AGRIGENTO

proposto dal ricorrente:  
MALTESE ALFONSA  
VIA UGO LA MALFA AG CENTRO NUM 24 92100 AGRIGENTO AG

difeso da:  
CONTINO VINCENZO  
VIA IMERA, 202 92100 AGRIGENTO AG



SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1139/2018

UDIENZA DEL

14/12/2020 ore 15:00

N°

39/2021

PRONUNCIATA IL:

14 DIC. 2020

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

11 GEN. 2021

Il Segretario

~~IL SEGRETARIO~~  
~~DR. ANGELO JUSO~~

*[Signature]*

R.G.R. N. 1139/2018 - *Maltese Alfonsa* C/ S.R.R. A.T.O. N. 4 di Agrigento

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 11.05.2018, la ricorrente, Sig.ra Maltese Alfonsa, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Contino, come in atti, proponeva gravame avverso, l'avviso di accertamento n. 20120000101961 del 26.11.2017, emesso dal S.R.R. A.T.O. N. 4 di AGRIGENTO per conto del Comune di Agrigento, in tema di omessa dichiarazione TIA, anno di imposta 2012, deducendo la nullità dello stesso per violazione e falsa applicazione degli art. 62, 65, 68, 71, 72 e 73 del D.leg.vo 507/1993 (I), chiedendo l'annullamento, del provvedimento impugnato.

In data 06.06.2018 si costituiva in giudizio la S.R.R. A.T.O. N. 4 di AGRIGENTO, che confermava la validità e la legittimità del proprio operato, la adeguata motivazione, e concludeva per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

In data 03.09.2018, con Ordinanza n. 1139/18, la Commissione adita respingeva l'istanza di sospensione cautelare presentata dalla contribuente.


La controversia, veniva quindi sottoposta all'esame di questo Collegio all'udienza camerale del 14 dicembre 2020, nel corso della quale, udito il relatore, verificato le condizioni di ammissibilità del ricorso, decideva come da dispositivo.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in esame è fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.

I Con l'unico ed articolato motivo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 62, 65, 68, 71, 72 e 73 del D.leg.vo 507/1993, in quanto l'imposta richiesta (TIA/TARSU) riguarda locali *che per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità*, non sono assoggettabili all'imposta. A dimostrazione della oggettiva inutilizzabilità richiama, la verifica effettuata dall'ente impositore in data 26/01/2007 a seguito di apposita istanza presentata dalla stessa contribuente e precedenti favorevoli alla stessa relativamente agli anni di imposta precedenti al 2012.

Questa Commissione osserva che, l'art. 62, comma 2, d.leg.vo 15 novembre 1993 n. 507,



R.G.R N. 1139/2018 - *Maltese Alfonsa C/ S.R.R. A.T.O. N. 4 di Agrigento*

stabilisce che non sono soggetti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani i locali e le aree che non li possono produrre. Pertanto, il presupposto impositivo TIA/TARSU è l'occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte, mentre ai sensi dell'art. 62 c. 2, del citato d.leg.vo *non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.* L'art. 62 citato pone quindi a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso (ex art. 62) non può essere ritenuta in modo presunto dal Giudice tributario essendo onere del Contribuente indicare le obiettive condizioni di inutilizzabilità.

Orbene, dagli atti depositati dalla ricorrente, non contraddetti dal Comune, si evince che detta condizione di inidoneità era già presente negli anni precedenti (2007, i cui avvisi di accertamento, gravati, furono oggetto di annullamento). La descritta condizione di permanenza della "inutilizzabilità" degli immobili, la cui verifica incombe sull'Ente impositore, deve considerarsi acclarata dal momento che la prova in ordine alla circostanza che gli immobili, successivamente al 2007, erano diventati agibili e produttivi di rifiuti spetta all'ente impositore; prova del resto facilmente esperibile dal Comune con gli ordinari poteri di accesso e verifica, anche documentale, di cui al D.Leg.vo 15 novembre 1993, n. 507.

Del resto, in assenza di variazioni, circa caratteristiche che possono influire in qualsiasi modo sulla determinazione ed applicazione dell'imposta, nessuna denuncia va presentata ai sensi dell'art. 70 del D.lgs 507/93. In tema di TARSU, l'art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993 prevede che i soggetti interessati presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella

*Alfonsa Maltese*



*Alfonsa Maltese*  
 TRIBUNALE DI AGRIGENTO  
 SEGRETERIA

**R.G.R N. 1139/2018 – Maltese Alfonsa C/ S.R.R. A.T.O. N. 4 di Agrigento**

denuncia. Il successivo art. 71 del D.Lgs. n. 507 del 1993 stabilisce che in caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata (termine così stabilito dall'art. 1 comma 161 L. n. 296 del 2006). L'obbligo di denuncia ai fini TARSU/TIA sorge soltanto nell'anno in cui vi sono variazioni e, pertanto, l'eventuale sanzione può essere applicata una sola volta trattandosi di un'unica violazione. In casi del genere non è legittimo applicare le conseguenze della sanzione di omessa denuncia anche per l'anno successivo atteso che, comunque, nulla risulta cambiato rispetto all'accertamento per l'anno precedente, i cui effetti sono assimilabili per i periodi successivi a quelli di una denuncia.

Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, va accolto l'unico motivo di ricorso, e, per l'effetto, deve annullarsi l'atto impugnato.

Spese del giudizio

Le spese del giudizio, anche cautelare, seguono la soccombenza, e liquidate come da dispositivo.

Questa Commissione, composta come in epigrafe,

**R. Q. M.**


accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato; condanna la S.R.R. A.T.O. N. 4 di AGRIGENTO al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 150,00, comprensive della maggiorazione di cui al *comma 2-septies*, dell'art.15 del D.Leg.vo 546/92, oltre al contributo unificato ed accessori di legge.

*Così deciso in Agrigento, addì 14 dicembre 2020.*

*il Relatore*



*il Presidente*





*Avv. Vincenzo Contino*  
*Via Matteo Cimarra 28 – 92100 Agrigento AG*  
*Tel 0922/556124 Fax 0922/554431 Cell 349/2666148*  
*e-mail: [studiolegalecontino@libero.it](mailto:studiolegalecontino@libero.it)*  
*pec. [vincenzocontino@avvocatiagrigento.it](mailto:vincenzocontino@avvocatiagrigento.it)*

### ATTO DI PRECETTO

La sig.ra Maltese Alfonsa nata ad Agrigento il 27.10.1947 c.f. MLTLNS47R67A089N, ed ivi residente in via Ugo La Malfa 24, elettivamente domiciliata in Agrigento via Matteo Cimarra 28, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Contino, c.f. CNTVCN70C25A089I, [studiolegalecontino@libero.it](mailto:studiolegalecontino@libero.it), [vincenzocontino@avvocatiagrigento.it](mailto:vincenzocontino@avvocatiagrigento.it), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso con istanza del 16.02.18 (Rg Commissione Tributaria di Agrigento 1139/2018),

#### premessso

- che con sentenza n 39/2021 (Rg 1139/2018) pronunciata il 14.12.20 depositata il 11.01.21, munita di formula esecutiva il 01.12.2021 notificata in tale forma, in uno al presente atto di precetto, la seconda sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ha accolto il ricorso e per l'effetto annullato l'atto impugnato, condannando la S.R.R.A.T.O. n.4 di Agrigento al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio liquidate in € 150,00, comprensiva della maggiorazione di cui al comma 2-septies dell'art.15 del D.leg.vo 546/92 oltre al contributo unificato ed accessori di legge;
- che successivamente alla pubblicazione della predetta nulla è stato ricevuto in pagamento;

Tanto premesso, l'istante *ut supra* domiciliata, rappresentata e difesa

#### intima precetto


alla S.R.R.A.T.O. n.4 di Agrigento, in persona del Dirigente pro tempore, con sede legale in Agrigento Piazza Aldo Moro 1, p.i. 02734620848, sede operativa

Piazza Trinacria 1 in Aragona, di pagare all'intimante, entro dieci (10) giorni dalla notifica del presente atto di precetto la somma specificata come segue specificando che, ai sensi del D.L. 83/15 che l'ente debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

sorte capitale			€.	0
diritti e onorari	€.	150,00		
spese vive c.u.		€.	30,00	
bolli per rilascio copie		€.	12,00	
	€.	150,00	€.	42,00
				€.
Onorari precetto	€.	135,00		
	€.	285,00		
Oneri accessori	€.	42,75		
	€.	327,75		
cpa 4% su €.327,75	€.	13,11		
	€.	340,86		
Oltre esborsi	€.	42,00		
<b>TOTALE</b>	€.	<b>382,86</b>		

oltre ancora le spese di notifica del presente atto di precetto, con avvertimento che in caso di mancato pagamento nel predetto termine si procederà ad esecuzione forzata.

Agrigento, 13.12. 2021


Avv. Vincenzo Contino  


**UFFICIO UNICO NOTIFICHE ED ESECUZIONI**  
**TRIBUNALE DI AGRIGENTO**  
**RELATA DI NOTIFICA**

L'anno \_\_\_\_\_, il mese di \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, su richiesta come in atti, io A. Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notificazioni e Protesti presso il Tribunale di Agrigento ho notificato il su esteso atto a:

S.R.R.A.T.O. n 4 in persona del Dirigente pro tempore, con sede operativa in Piazza Trinacria 1 Zona Asi Aragona, mediante consegna di copia a mani di

Proce. Ufficiale Giudiziario  
 Agrigento 16/12/2021

  
 Delle Notificazioni Operative

INTELLIGIBILITÀ  
INTELLIGIBILITÀ  
INTELLIGIBILITÀ

Numero: 403

Adal Abilela  
L'Ufficiale Giudice



